

D.Lgs.C.P.S. 21 marzo 1947, n. 153 ⁽¹⁾.

Riconoscimento della validità dei contratti di compravendita di farmacie privilegiate stipulati dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1947, n. 77.

1. Gli acquisti di farmacie privilegiate ai sensi dell'art. 28 della [legge 22 maggio 1913, n. 468 ^{\(2\)}](#), fatti da enti, da società o da privati non farmacisti dal 31 maggio 1943 al 26 novembre 1944 in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 1 del [decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 327 ^{\(3\)}](#), sono riconosciuti validi a tutti gli effetti di legge.

(2) Si riporta l'articolo 28 della [legge 22 maggio 1913, n. 468](#), non più vigente:

«Art. 28 - Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate, giusta le disposizioni seguenti, è riconosciuto, in eccezione agli articoli 10 e 11 della presente legge, per sé e i loro eredi ed aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni 30 dalla pubblicazione della presente legge, scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari si intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari che siano farmacisti il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie, nei comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra, dovrà essere sempre disposta entro i limiti di popolazione indicati all'art. 2.

Sono considerate come privilegiate:

a) le antiche farmacie dell'ex Regno di Sardegna, per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata a titolo di proprietà trasmissibile, sia mediante il pagamento di un corrispettivo allo Stato, sia in remunerazione di servizi resi;

b) le antiche farmacie del Lombardo-Veneto indicate nella notificazione governativa 1° agosto 1838, n. 28343-2535;

c) le antiche farmacie del Novarese fra la Sesia e il Ticino e quelle dell'oltre Po pavese (attuali circondari di Voghera e di Bobbio) anteriori alla notificazione governativa 10 ottobre 1835;

d) le antiche farmacie degli ex Stati pontifici anteriori all'ordinamento 15 novembre 1836, n. 33;

e) tutte le altre farmacie di qualsiasi provincia per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata perpetua.

Il riconoscimento del diritto è subordinato alla presentazione al Prefetto dei titoli comprovanti la concessione privilegiata, da seguire entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il Prefetto, riconosciuta regolare la esistenza del titolo, ne dà atto agli interessati.

Le contestazioni che possono nascere in proposito sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

L'esercizio del diritto riconosciuto nel presente articolo è subordinato alla presenza di un direttore responsabile della farmacia nella persona di un farmacista iscritto nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti».

(3) Recante proroga dei termini per l'alienazione delle farmacie privilegiate e legittime.

L'articolo unico prorogava fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, il termine previsto dall'art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie

, riportato alla voce Sanità pubblica.

Gli articoli 10 e 11 della stessa [legge 22 maggio 1913, n. 468](#), richiamata nel riportato articolo 28 stabiliscono sostanzialmente la personalità della concessione farmaceutica.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.